

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei seguenti servizi pubblici non di linea, *così come definiti dalla legge n. 21/1992*:
 - a) servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, veicoli a trazione animale;
 - b) servizio di noleggio di autovettura, motocarrozzeria, *velocipede*, veicoli a trazione animale con conducente.

Art. 2 - Licenza ed autorizzazione di esercizio

1. L'esercizio delle attività di cui all'art.1 è subordinato al rilascio, da parte del Comune, della licenza, per il servizio di taxi, ed autorizzazione, per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 3 - Requisiti

1. Per ottenere il rilascio della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992, ovvero in un qualsiasi analogo elenco per i cittadini appartenenti ad un altro Stato;
 - b) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c) essere proprietario, o comunque avere la piena disponibilità (anche il leasing), del veicolo utilizzato per il servizio;
 - d) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
 - e) *non aver trasferito altra licenza od autorizzazione*;
 - f) per il servizio di noleggio con conducente, avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa ove il veicolo sosti e sia a disposizione dell'utenza e presso la quale vengano effettuate le prenotazioni di viaggio.
 - g) *l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011*

Art. 3-bis - Figure giuridiche

1. *I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai fini dell'esercizio della propria attività, possono:*
 - a) *essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;*
 - b) *associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;*
 - c) *associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;*
 - d) *essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.*
2. *È consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.*
3. *Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei*

seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) *atto notarile del conferimento del titolo ad uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;*
 - b) *copia dell'atto costitutivo;*
 - c) *copia dello statuto;*
 - d) *copia dell'elenco dei soci;*
 - e) *copia dell'atto registrato, attestante la disponibilità giuridica dell'autovettura;*
4. *Il servizio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta rilascia apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto del rientro in possesso, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio, fermo restando la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, in capo al conferente. Nel caso del servizio di taxi, l'autovettura alla quale si riferisce la licenza oggetto del conferimento, deve essere condotta personalmente dal titolare conferente, fatto salvo quanto previsto in merito alla sostituzione alla guida.*
 5. *A tal fine sulla licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.*
 6. *In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso, fermo restando il rapporto in essere con gli organismi stessi.*

Art. 4 - Domanda

1. Per ottenere la licenza e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 1 occorre presentare domanda in bollo nei modi e tempi stabiliti dal bando di concorso pubblico di cui all'art. 5, nella quale devono essere dichiarati i seguenti elementi essenziali:
 - a) *le proprie generalità e, nel caso di noleggio con conducente, gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante, nonché l'identificazione del domicilio o della sede legale;*
 - b) *il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, del veicolo utilizzato per il servizio;*
 - c) *il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, ovvero, ad eccezione di quelli di cui alle lettere e) e g), l'impegno, in caso di assegnazione, a conseguire i requisiti a cui comunque è condizionato il rilascio della licenza od autorizzazione.*
2. *Nel caso delle imprese, queste vengono rappresentate dal soggetto in possesso del requisito dell'iscrizione al Ruolo presso la competente Camera di Commercio, necessario per il conseguimento dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura o della licenza per l'esercizio di taxi. In particolare, sono rappresentanti per le finalità indicate, il titolare dell'impresa individuale, socio amministratore nella società di persone, amministratore per ogni altro tipo di società, ovvero un dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.*

Art. 5 - Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. *L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 1 avviene mediante bando di concorso pubblico per titoli ed esami.*
2. *Il bando viene redatto ed emanato a cura del Responsabile del Settore competente, entro 90 giorni dalla data in cui vi è disponibilità di licenze od autorizzazioni nell'ambito del numero fissato dalla Giunta comunale.*
3. *Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:*
 - a) *numero delle licenze o delle autorizzazioni da assegnare;*
 - b) *elenco dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione delle licenze*

- e delle autorizzazioni;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei *suddetti titoli ed esami*;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) in allegato, lo schema di domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, il competente Servizio comunale procede alla valutazione *dei seguenti requisiti*:
 - a) titolo di studio:
 - 1) laurea: 5 punti; si aggiungono 3 punti nel caso di laurea in lingue straniere;
 - 2) diploma di scuola secondaria: 3 punti; si aggiungono 2 punti nel caso di diploma di scuola secondaria ad indirizzo linguistico;
 - b) *conoscenza della lingua inglese: di base 3 punti, media 5 punti, ottima 7 punti*;
 - c) conoscenza delle particolarità turistiche del territorio comunale e limitrofo: *di base 3 punti, media 5 punti, ottima 7 punti*;
 - d) documentazione comprovante la conoscenza di una lingua straniera oltre all'inglese, non ricompresa nella laurea o nel diploma di scuola secondaria:
 - 1) per ogni attestato di partecipazione a corsi di lingua nei paesi di madrelingua: 2 punti;
 - 2) per ogni attestato di partecipazione a corsi di lingua straniera: 1 punto;
 - e) servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di noleggio con conducente, ovvero sostituto alla guida dell'intestatario di licenza di taxi, ovvero in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli di soccorso o di veicoli comunque adibiti a servizi di trasporto pubblico: 0,5 punti per semestre, fino a un massimo di 10 semestri;
2. A parità di punteggio, le licenze e le autorizzazioni verranno assegnate, in ordine, secondo i seguenti titoli preferenziali:
 - a) minore età del richiedente;
 - b) minor reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di eventuali familiari a carico.
3. Il competente Servizio comunale, sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2, *predispone la graduatoria dei candidati. I requisiti si intendono riferiti al soggetto che rappresenta l'impresa nel bando, così come specificato nello stesso bando.*

Art. 7 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria viene data formale comunicazione agli interessati ed il rilascio della licenza e dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni da detta approvazione.
2. Nel caso di documentazione relativa ai requisiti cui è condizionato il rilascio dell'atto autorizzatorio, di cui *all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), f)*, eventualmente non presentata o non dichiarata al momento di inoltro della domanda, all'interessato viene assegnato un termine di 60 giorni per regolarizzare la propria posizione.
3. Successivamente, il competente Servizio comunale, esaminata tutta la documentazione presentata, rilascia nulla osta ai fini della immatricolazione del veicolo, che deve avere le caratteristiche definite dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
4. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare, entro il termine di cui sopra, il possesso dei requisiti richiesti o non ottemperi a quanto dichiarato nella domanda, perde il diritto all'assegnazione della licenza od autorizzazione. Il diritto passa in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata.
5. La licenza e l'autorizzazione sono rilasciate entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione inerente all'autoveicolo da immettere in servizio e, fatta salva la verifica tecnica di competenza ministeriale, dopo che sono stati effettuati i controlli

circa le caratteristiche e l'idoneità dell'autoveicolo stesso dichiarati con la domanda.

Art. 8 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza e l'autorizzazione hanno validità a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di sospensione, di decadenza e di revoca di cui agli artt. 33 e seguenti

Art. 9 - Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferite, su richiesta del titolare, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/1992.
2. Alla richiesta di trasferimento, da inoltrarsi al Comune, deve essere allegata copia dell'atto di cessione, registrato.
3. In caso di morte del titolare, la licenza e l'autorizzazione possono essere trasferite secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge stessa. L'erede che intenda rinunciare alla licenza od autorizzazione deve presentare specifica comunicazione al Comune.
4. *Il titolare che ha ceduto/trasferito la licenza o l'autorizzazione non può più diventare titolare di altra licenza od autorizzazione mediante pubblico concorso. Al medesimo soggetto di cui sopra può esserne trasferita altra, per atto fra vivi, decorsi cinque anni dal trasferimento della prima.*

Art. 10 - Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza ed autorizzazione deve iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rilascio della stessa. Detto termine può essere prorogato per un massimo di 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Art. 11 - Numero delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 1 e il tipo di veicoli, viene stabilito dalla Giunta Comunale, sentito il parere delle Associazioni di categoria e delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. *La Giunta può prevedere dei contingenti legati a veicoli dotati di attrezzatura specifica per il trasporto disabili o in riferimento ad altre finalità.*

Art. 12 - Caratteristiche dei veicoli da destinarsi al servizio

1. I servizi di cui all'art.1 sono esercitati con veicoli aventi le caratteristiche definite dall'art. 85 del d.lgs. n. 285/1992, dall'art. 244 del D.P.R. n. 495/1992, dall'art. 12 della Legge n. 21/1992, dal D.M.19.11.1992.
2. *I nuovi veicoli da adibirsi al servizio devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.).*
3. *Le verifiche circa l'idoneità delle autovetture in servizio è disposta dal Servizio di Polizia Municipale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.*

Art. 13 - Norme comportamentali del conducente in servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente ha, tra l'altro, l'obbligo di:

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) prestare servizio nei confronti dell'utente portatore di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dello stesso e degli eventuali supporti necessaria alla sua mobilità;
 - d) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
 - e) tenere a bordo del veicolo la licenza o l'autorizzazione di cui all'art. 2;
 - f) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo i contrassegni di cui agli artt. 21 e 28, il numero della licenza od autorizzazione, il numero telefonico a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - g) tenere a bordo dell'autovettura copia del presente regolamento e delle disposizioni ministeriali concernenti la determinazione della tariffa chilometrica minima e massima, esibendoli a chiunque ne abbia interesse;
 - h) consegnare al locale Servizio di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
 - i) effettuare, per recarsi nel luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo diversa ed espressa richiesta del cliente ovvero ricorrano comprovati casi di forza maggiore;
 - j) ultimare la corsa anche se nel frattempo è scaduto il turno di servizio.
2. Nell'esercizio della propria attività di conducente è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) consentire la conduzione del mezzo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del cliente od in casi di comprovata forza maggiore ovvero di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;
 - f) rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti della capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 14 - Norme comportamentali degli utenti

1. Agli utenti dei servizi di cui all'art.1 è fatto divieto di:
- a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli;
 - c) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme che regolano i servizi stessi.

Art. 15 - Contachilometri

- 1. I veicoli adibiti ai servizi di cui all'art.1 devono essere dotati di apposito contachilometri, generale e parziale.
- 2. Nel caso di guasto al contachilometri, lo stesso deve essere immediatamente riparato e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati sia il cliente che il competente servizio comunale.

Art. 16 - Uso temporaneo di vettura sostitutiva

- 1. *Il Servizio competente, su richiesta dell'interessato, può autorizzare l'uso temporaneo di veicolo già immatricolato in relazione ai servizi di cui all'art.1, per la sostituzione di*

- altro veicolo guasto o danneggiato a causa di incidente.*
2. *L'autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni:*
 - a) *l'uso temporaneo deve riguardare un omologo veicolo già autorizzato per l'esercizio della stessa attività;*
 - b) *il veicolo è messo a disposizione da altra impresa autorizzata all'esercizio della medesima attività fatte salve le necessarie procedure previste dal Codice della Strada;*
 - c) *l'uso del veicolo sostitutivo non può essere superiore a 30 giorni nel corso di un anno, fatti salvi eventuali periodi di proroga per comprovate esigenze di riparazione complesse;*
 3. *L'autorizzazione deve contenere, tra l'altro, i numeri di targa del veicolo sostituito e di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.*

Art. 17 - Reclami

1. Eventuali reclami circa lo svolgimento dei servizi di cui all'art.1 devono essere indirizzati all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castelnuovo Berardenga, via Garibaldi n.4.
2. Il suddetto ufficio procede secondo quanto previsto dal Regolamento U.R.P.

Art. 18 - Servizi sussidiari dei servizi di linea

1. Nei casi di necessità, i veicoli immatricolati per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
2. Tale autorizzazione viene concessa in presenza di una regolare convenzione da stipularsi tra il titolare della licenza od autorizzazione ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

TITOLO II - Servizio di taxi

Art. 19 - Definizione del servizio

1. Il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale, ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento del mezzo avviene in luogo pubblico ed il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale.

Art. 20 - Condizioni e modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio di taxi è subordinato al rilascio della licenza di cui all'art. 2.
2. La licenza stessa è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 21/1992.
3. È consentito conferire la licenza agli organismi indicati nell'art.7, comma 1, della stessa legge 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno del recesso stesso.
4. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per

l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. Il servizio di taxi può essere esercitato, oltre che direttamente dal titolare dell'autorizzazione, anche da un suo dipendente o da un collaboratore familiare quale individuato dall'art. 230-bis del Codice Civile, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge n. 21/1992.
7. Il titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi può essere sostituito temporaneamente alla guida del taxi secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge n.21/1992.
8. Il titolare deve comunicare al competente servizio comunale i nominativi dei soggetti di cui ai commi 6 e 7.
9. Il servizio di taxi opera nel rispetto delle norme di cui all'art. 11 della legge n. 21/1992, senza limiti territoriali. La prestazione del servizio è obbligatoria.
10. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al Comune, entro quindici giorni dall'inizio della stessa. Eventuali assenze dal servizio devono essere comunicate tempestivamente al Comune, unitamente agli eventuali nominativi dei soggetti da cui i titolari intendano farsi sostituire alla guida, per i quali il Comune si riserva la facoltà di verificare l'idoneità all'espletamento del servizio.
11. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga per qualunque destinazione.

Art. 21 – Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi

1. Fermo restando quanto indicato all'art.2, le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. Le stesse autovetture portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
3. Ad ogni autovettura sono assegnati un numero d'ordine ed una targa, inamovibile ed adesiva, con la scritta "servizio pubblico" in nero su campo bianco, lo stemma del Comune di Castelnuovo Berardenga ed il numero della licenza.

Art. 22 -Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono dotate di tassametro omologato.
2. Il titolare della licenza di taxi deve comunicare al Comune gli estremi dell'omologazione ministeriale nonché produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità di funzionamento con il sistema di tariffazione in vigore, l'efficienza dello stesso e l'idoneità all'impiego.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica periodica da parte del competente servizio comunale, comunque dopo ogni sua riparazione o variazione di tariffe comunicata al Comune con la dichiarazione di cui sopra.

Art. 23 -Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono determinate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.13 della legge n. 21/1992, e secondo i criteri stabiliti dall'art.7, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale n.131 del 01/03/1995.

Art. 24 - Posteggio di stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree individuate dalla Giunta Comunale e contrassegnate mediante apposita segnaletica.
2. È consentito all'utente accedere al servizio taxi anche fuori dai luoghi di

stazionamento con richiesta a vista.

Art. 25 - Turni e orari

1. Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.
3. Le presenze e le assenze nei turni di servizio devono essere giornalmente annotate in apposito registro da trasmettersi mensilmente al competente servizio comunale per le verifiche.

TITOLO III - Servizio di noleggio di autovettura con conducente

Art. 26 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio di autovettura (motocarrozzeria e veicoli a trazione animale) con conducente, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa.

Art. 27 - Condizioni e modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2.
2. L'autorizzazione stessa è rilasciata *al soggetto* in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 21/1992.
3. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi indicati nell'art. 7, comma 1, della stessa legge e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno del recesso stesso.
4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente, fino ad un massimo di n. 3 autorizzazioni.
6. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente può essere esercitato, oltre che direttamente dal titolare dell'autorizzazione, anche da un suo dipendente o da un collaboratore familiare quale individuato dall'art.230 bis del Codice Civile, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge n. 21/1992. Il titolare deve comunicare al competente servizio comunale i nominativi dei suddetti soggetti.
7. Il servizio stesso opera nel rispetto delle norme di cui all'art.11 della citata legge, senza limiti territoriali. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
8. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al Comune, entro quindici giorni dall'inizio della stessa.
9. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Art. 28 – Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio di autovettura con conducente

1. Fermo restando quanto indicato all'art. 2, le autovetture adibite al servizio di

noleggio di autovettura con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo con la scritta, nonché una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Castelnuovo Berardenga ed il numero dell'autorizzazione.

TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni

Art. 29 – Vigilanza

1. Il Comune, tramite gli organi del Servizio di Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti sono demandati principalmente al Servizio di Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/1981.

Art. 30 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite, *ai sensi dell'art.7-bis del d.lgs. n. 267/2000*, con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981;
 - b) provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione, la decadenza ovvero la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca della licenza o dell'autorizzazione.
3. Qualora l'autore dell'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore, da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'illecito stesso viene contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 31 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per la violazione ai seguenti articoli del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00:
 - a) art. 13, salvo i casi per i quali è prevista la sospensione, decadenza o revoca della licenza e dell'autorizzazione;
 - b) art.14;
 - c) art.15, comma2;
 - d) art.16;
 - e) art. 20, commi 8,10 e 11;
 - f) art.21, commi 1 e 2;
 - g) art.22, comma3;
 - h) art.24;
 - i) art.25;
 - j) art.27, commi 6,8 e 9;
 - k) art.28.
2. Ai sensi dell'art.12 della legge regionale n. 67/1993 e successive modificazioni, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art.3 della citata legge e dall'art.6 della legge n. 21/1992, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a €5.164,00.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni sopra indicate sono devoluti al Comune.

Art. 32 – Diffida

1. Il titolare di licenza od autorizzazione di cui all'art.2 che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative previste sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo da parte del Comune ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio.
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 33, comma 1.

Art. 33 – Sospensione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per le seguenti violazioni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria amministrativa da € 50 a € 300, si applica la sanzione amministrativa della sospensione della licenza od autorizzazione, per un periodo non superiore a sei mesi:
 - a) manomissione del contachilometri o del tassametro;
 - b) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti degli utenti;
 - c) violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, sanzionata ai sensi dell'art. 31;
 - d) violazioni di cui agli Artt. 186 e 187 del Codice della strada;
 - e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - f) violazione dell'art.13, comma 1, lett. b) e c);
 - g) violazione dell'art.13, comma 2, lett. b) ed e);
 - h) violazione delle norme relative all'applicazione delle tariffe determinate ai sensi dell'art.13, commi 1 e 2, della legge n. 21/1992;
 - i) per la terza volta nel corso di un anno, nella violazione di norme per le quali sia stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31;
 - j) secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 32.
2. Al procedimento di sospensione si applicano le disposizioni relative di cui alla legge n. 241/1990. L'interessato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di chiedere di essere ascoltato in merito alle cause di sospensione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Responsabile del competente settore, il quale dispone sul periodo di sospensione tenuto conto dell'entità della violazione e degli eventuali casi di recidività.
4. Il provvedimento di sospensione non dà titolo ad alcun indennizzo da parte del Comune in favore del titolare o dei suoi aventi causa.

Art. 34 - Sospensione cautelare

1. Qualora il titolare o i suoi collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia stata emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 35 - Decadenza delle licenze e delle autorizzazioni

1. È disposta la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) perdita del requisito di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art.3 della L.R. n. 67/1993, nonché di altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dalla vigente normativa;
 - b) essere incorsi, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

- c) interruzione ingiustificato del servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro sei mesi, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - e) non aver dato inizio al servizio entro i termini di cui all'art.10;
 - f) non abbia provveduto al loro trasferimento nei termini previsti dall'art. 9, comma 2, della legge n. 21/1992;
2. Al procedimento di sospensione si applicano le disposizioni relative di cui alla legge n. 241/1990. L'interessato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di chiedere di essere ascoltato in merito alle cause di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cui al comma 1, lett. b) l'applicazione della sanzione è automatica.
 3. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del competente settore ed è comunicato all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 4. Il provvedimento di decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo da parte del Comune in favore del titolare o dei suoi aventi causa.

Art. 36 - Revoca delle licenze e delle autorizzazioni

1. È disposta la revoca della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme sul cumulo delle licenze e delle autorizzazioni;
 - b) quando il titolare svolga, unitamente a quella relativa ai servizi di cui all'art.1, altra attività giudicata incompatibile con essa;
 - c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - d) violazione delle norme sulla trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione, di cui all'art.9 della legge 21/1992;
 - e) per motivi di pubblico interesse.
2. Al procedimento di revoca si applicano le disposizioni relative di cui alla legge n. 241/1990. L'interessato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di chiedere di essere ascoltato in merito alle cause di revoca, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il provvedimento di revoca è adottato dal Responsabile del competente settore ed è comunicato all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il provvedimento di revoca non dà titolo ad alcun indennizzo da parte del Comune in favore del titolare o dei suoi aventi causa.